



## *Comune di Valenza*

### REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

**Deliberazione di approvazione** di Consiglio Comunale n. 22 del 12 marzo 1999, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 16.03.1999 al giorno 30.03.1999, divenuta esecutiva il giorno 19.04.1999

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 20.04.1999 al 04.05.1999

**Data di entrata in vigore:** 05.05.1999

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 29 del 29 febbraio 2000, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 06.03.2000 al giorno 30.03.1999, divenuta esecutiva il giorno 05.04.2000

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 18.04.2000 al 02.05.2000

**Data di entrata in vigore:** 03.05.2000

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n.12 del 16 febbraio 2001, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 21.02.2001 al giorno 02.03.2001, divenuta esecutiva il giorno 03.03.2001

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 28.03.2001 al 11.04.2001

**Data di entrata in vigore:** 12.04.2001

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 23 del 26 marzo 2008, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 07.04.2008 al giorno 21.04.2008, divenuta esecutiva il giorno 17.04.2008

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 22.04.2008 al 06.05.2008

**Data di entrata in vigore:** 07.05.2008

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 108 del 20 dicembre 2010, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 29.12.2010 al giorno 12.01.2011, divenuta esecutiva il giorno 08.01.2011

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 13.01.2011 al 27.01.2011

**Data di entrata in vigore:** 28.01.2011

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2011, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 06.04.2011 al giorno 20.04.2011, divenuta esecutiva il giorno 16.04.2011

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 22.04.2011 al 06.05.2011

**Data di entrata in vigore:** 07.05.2011

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 31 del 12 aprile 2012, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 19.04.2012 al giorno 13.05.2012, divenuta esecutiva il giorno 29.04.2012

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 22.04.2011 al 06.05.2011

**Data di entrata in vigore:** 07.05.2011

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 45 del 27 maggio 2013, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 06.06.2013 al giorno 20.06.2013, divenuta esecutiva il giorno 17.06.2013

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 21.06.2013 al 05.07.2013

**Data di entrata in vigore:** 06.07.2013

**Deliberazione di modifica** di Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2016, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 02.03.2016 al giorno 16.03.2016, divenuta esecutiva il giorno 12.03.2016

**Ripubblicazione Regolamento (giorni 15):** dal 15.03.2016 al 29.04.2016

**Data di entrata in vigore:** 30.04.2016

# INDICE

## CAPO I - OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Concessioni.....	3
Art. 4 - Il procedimento.....	4
Art. 5 - Domanda di occupazione.....	4
Art. 6 - Contenuto della domanda di occupazione.....	5
Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione.....	5
Art. 8 - Occupazioni d'urgenza.....	6
Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione.....	6
Art. 10 - Occupazioni abusive.....	7
Art. 11 - Occupazioni con impianti pubblicitari.....	7
Art. 12 - Esposizione di merce.....	8
Art. 13 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovagli.....	8
Art. 14 - Strutture per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.....	8
Art. 15 - Parcheggi autovehicle private.....	8
Art. 16 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.....	8
Art. 17 - Esecuzione di lavori e di opere.....	9
Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	9
Art. 19 - Autorizzazione ai lavori.....	9
Art. 20 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.....	9
Art. 21 - Occupazione con tende e tendoni.....	9
Art. 22 - Passi carrabili.....	10
Art. 23 - Distributori di carburante.....	10
Art. 23bis - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico derivante da interventi in campo energetico (fotovoltaico, biomasse, teleriscaldamento, ecc.).....	10
Art. 24 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione.....	11
Art. 25 - Obblighi del concessionario.....	12
Art. 26 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	12
Art. 27 - Decadenza della concessione.....	12
Art. 28 - Occupazione ed esecuzione di lavori.....	13
Art. 29 - Manutenzione delle opere.....	13

## CAPO II - CANONE DI CONCESSIONE

Art. 30 - Istituzione del canone.....	14
Art. 31 - Criteri di imposizione.....	14
Art. 32 - Determinazione della tariffa base.....	15
Art. 33 - Coefficienti moltiplicatori di specificità.....	16
Art. 34 - Determinazione del canone.....	17
Art. 35 - Riduzioni.....	18
Art. 36 - Esenzioni.....	18
Art. 37 - Soggetto passivo.....	19
Art. 38 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	20
Art. 39 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	20
Art. 40 - Riscossione del canone.....	21
Art. 41 - Omesso o insufficiente pagamento.....	21
Art. 42 - Recupero canone evaso e rimborsi.....	21
Art. 43 - Sanzioni.....	21

Art. 44 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.....	22
Art. 45 – Incrementi ISTAT.....	22

## CAPO I

### OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

#### *Art. 1 - Oggetto del Regolamento.*

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Valenza conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446.

#### *Art. 2 - Definizioni.*

Con il termine di suolo pubblico usato nel presente Regolamento si intende il suolo e il relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del codice della strada.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore **nella loro totalità a 365 giorni continuativi**, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore **nella loro totalità a 365 giorni continuativi** e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

#### *Art. 3 – Concessioni*

Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico così come definito al precedente art. 2, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.

La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 36 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso.

Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dall'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 30 giorni prima della manifestazione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 36.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento di strutture finalizzate alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dalle lettere a), g) e p), del precitato art. 36.

#### **Art. 4 - Il procedimento**

Le attività inerenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, dovranno considerarsi attività di un unico procedimento.

Qualora il procedimento unico comporti più fasi/attività gestite da differenti strutture, queste dovranno funzionalmente coordinarsi con il responsabile del procedimento unico.

La responsabilità del procedimento unico dovrà essere riferita alla struttura che predispose l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento concessorio.

Il responsabile della struttura competente attribuisce a sé o ad altro dipendente della struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

Il responsabile del procedimento risponde direttamente e limitatamente ai compiti che lo riguardano e non per le negligenze o inadempienze dei responsabili di fasi svolte presso strutture diverse, i quali in tal caso rispondono loro stessi in modo diretto.

#### **Art. 5 - Domanda di occupazione.**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.

Rispetto alla data d'inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni salvo quanto disposto dal successivo art. 6.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data del ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o, infine, in tutti i casi in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni alle strutture pubbliche, è prescritto un congruo deposito cauzionale.

L'entità della cauzione è stabilita anche in funzione della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla conclusione dell'occupazione.

La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dal Comune.

#### **Art. 6 - Contenuto della domanda di occupazione.**

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### **Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione.**

L'Ufficio Comunale, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare suolo pubblico.

L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.

#### **Art. 8 - Occupazioni d'urgenza.**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione via fax o con telegramma.

L'Ufficio procede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Il richiedente comunque è tenuto a regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione.**

Nell'atto di concessione sono indicate:

- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
- la determinazione del canone dovuto.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) fatti salvi dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione il Concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

#### **Art. 10 - Occupazioni abusive.**

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.

Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

In caso di occupazioni abusive deve essere corrisposto il relativo canone, le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 43, nonché, per occupazioni abusive del suolo stradale, le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada)

#### **Art. 11 - Occupazioni con impianti pubblicitari.**

Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

### **Art. 12 - Esposizione di merce.**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.

### **Art. 13 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi.**

Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

### **Art. 14 - Strutture per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.**

Le occupazioni realizzate a mezzo di strutture per la raccolta di firme, distribuzione di materiale, di durata superiore a un giorno e non superiore a quindici giorni sono subordinati esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune.

Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

Le suddette disposizioni non si applicano alle strutture per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nulla osta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per motivi che siano in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

### **Art. 15 - P archeggi di autovetture private.**

L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

### **Art. 16 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.**

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Per le installazioni di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

Per il commercio su aree pubbliche e le manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui alla legge 28.03.1991, n. 112, e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993, salvo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114.

Per i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

#### **Art. 17 - Esecuzione di lavori e di opere.**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### **Art. 18 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.

Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 19 - Autorizzazione ai lavori.**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### **Art. 20 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc..**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall'art. 35 lettera d) del presente Regolamento.

#### **Art. 21 - Occupazioni con tende e tendoni.**

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

L'Ufficio Tecnico potrà impartire direttive per l'armonizzazione dei predetti impianti con l'arredo urbano.

#### **Art. 22 - Passi carrabili.**

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista.

L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata (vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili) al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Gli accessi a raso sono esclusi dal pagamento del canone.

#### **Art. 23 - Distributori di carburante.**

Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 23 bis - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico derivante da interventi in campo energetico (fotovoltaico, biomasse, teleriscaldamento, ecc.).**

Per posizionare su sottosuolo e soprassuolo pubblico cavidotti, condutture, tubazioni e manufatti strumentali alle attività in campo energetico quali Fotovoltaico, Biomasse, Teleriscaldamento, ecc. è necessario ottenere la concessione da parte del Comune di cui all'art. 3 del presente regolamento, previa presentazione di documentazione tecnica dalla quale si evince, oltre a quanto già richiesto dall'art. 6 del presente regolamento, il tracciato planimetrico della rete, dimensioni dello scavo e profondità del medesimo, nonché il piano industriale dell'iniziativa il quale evidenzia a sua volta sia il relativo valore che la durata dell'ammortamento dell'investimento.

L'occupazione permanente del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico è assoggettata al pagamento di un apposito canone; tale canone, per opere e/o infrastrutture come sopra indicate, è determinato in una percentuale dal 2% al 5% da applicarsi al valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale. Nel caso in cui detti interventi producano un'utilità al Comune in forma diretta o indiretta, utilità che dovrà comunque essere debitamente verificata dagli uffici comunali preposti, il canone come sopra calcolato potrà essere ridotto fino all'80% proporzionalmente al beneficio ottenuto. Il canone potrà essere versato in un'unica soluzione o in rate annuali costanti per la durata dell'ammortamento dell'investimento.

Decorso il periodo di ammortamento dell'investimento di cui al piano industriale, dovrà essere versato al Comune un canone annuo di concessione pari a 0,1% dell'investimento totale; in tal caso non troverà più applicazione la riduzione di cui al comma precedente.

Ai fini dell'applicazione dei principi previsti dall'art. 3, comma 149, della Legge 662/1996, nonché dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il canone è determinato come segue:

Zona nella quale insiste, totalmente o prevalentemente, l'occupazione: **CATEGORIE 1° e 2°:**

METRI LINEARI DI OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO	CANONE
inferiori o uguali a MI. 200	3% del valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale
da MI. 201 a MI. 400	4% del valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale
Occupazioni superiori a MI. 400	5% del valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale

Zona nella quale insiste, totalmente o prevalentemente, l'occupazione: **CATEGORIA 3°:**

METRI LINEARI DI OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO	CANONE
inferiori o uguali a MI. 1.000	2% del valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale
Occupazioni superiori a MI. 1.000	2,50% del valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale

#### **Art. 24 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione.**

Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di istanza di rilascio di nuova concessione.

In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del Concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Per le occupazioni permanenti il Concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

#### **Art. 25 - *Obblighi del Concessionario.***

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del Concessionario di rispondere in proprio di tutti danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Inoltre ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizione di ordine e di pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

#### **Art. 26 - *Modifica, sospensione e revoca della concessione.***

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il Comune può revocare la concessione in caso di mancato pagamento da parte del Concessionario, entro il termine di sessanta giorni, dell'eventuale atto di recupero del canone di cui all'articolo 42 del presente regolamento.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune.

In mancanza, vi provvede il Comune a spese del Concessionario.

#### **Art. 27 - *Decadenza della concessione.***

Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- ~~a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;~~

- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei cinque giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del Concessionario;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

#### **Art. 28 - Occupazione ed esecuzione di lavori.**

Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

- Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - b) evitare scarichi e depositi di materiali nell'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi ed imposte dal Comune;
  - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

#### **Art. 29 - Manutenzione delle opere.**

La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del Concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il Concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

## CAPO II

### CANONE DI CONCESSIONE

#### **Art. 30 - Istituzione del canone.**

Il Comune di Valenza, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Art. 31 - Criteri di imposizione.**

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti, così come definite dal precedente art. 2, il singolo canone è riferito a ciascun periodo di 365 giorni continuativi. Per l'eventuale periodo residuo di durata inferiore a 365 giorni il canone è calcolato in dodicesimi; a tal fine il mese in corso è computato per intero qualora l'occupazione si sia protratta per almeno 15 (quindici) giorni, diversamente il mese in corso non viene computato.

Per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.

Per le occupazioni temporanee determinate da attività di cantiere l'occupazione non può protrarsi oltre il termine di conclusione dei lavori.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale si divide in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade.

L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in mq. od in metri lineari.

Le frazioni superiori a mezzo mq. o metro lineare sono calcolate con arrotondamento a misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura superiore a mezzo metro quadrato o lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del dieci per cento.

In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

### **Art. 32 - Determinazione della tariffa base.**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lettera h) - Legge n. 662/1996 e art. 63, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 446/1997) e quindi avendo riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq. e per anno:

Categoria prima -	Tariffa	Euro 31,00 mq/anno
Categoria seconda -	Tariffa	Euro 21,69 "
Categoria terza -	Tariffa	Euro 9,30 "

2) Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo (fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23bis del presente Regolamento), soprassuolo per ogni mq. e per anno (riduzione fino al 35% della tariffa base per mq), secondo le seguenti misure:

Categoria prima -	Tariffa	Euro 10,85 mq/anno
Categoria seconda -	Tariffa	Euro 7,75 "
Categoria terza -	Tariffa	Euro 3,62 "

3) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata, per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali, da apposite interruzioni dei marciapiedi, da una modifica del piano stradale o comunque ogni accesso dei veicoli alla proprietà privata attraverso suolo pubblico.

Qualora gli interessati facciano richiesta del previsto cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per detta area antistante l'accesso.

Categoria prima -	Tariffa	Euro 15,49 mq/anno
Categoria seconda -	Tariffa	Euro 10,85 “
Categoria terza -	Tariffa	Euro 4,65 “

4) Occupazioni con distributori di carburante: per ogni impianto e per anno, fatta eccezione per le occupazioni con piazzola di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima -	Tariffa	Euro 54,74 mq/anno
Categoria seconda -	Tariffa	Euro 33,05 “
Categoria terza -	Tariffa	Euro 14,46 “

Il canone si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità non superiore a 15.000 mc..

In caso di capacità complessiva superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc..

5) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23bis del presente Regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate in fase di prima applicazione, al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari ad Euro 0,52 per ciascun utente.

6) Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50%.

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni ordinarie del suolo comunale, incluse quelle effettuate per fiere e festeggiamenti e quelle poste in essere con installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Categoria prima -	Tariffa	Euro 2,07 mq/giorno
Categoria seconda -	Tariffa	Euro 1,55 “
Categoria terza -	Tariffa	Euro 0,52 “

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale - riduzione fino al 35% della tariffa base, secondo le seguenti misure:

Categoria prima -	Tariffa	Euro 1,03 mq/giorno
Categoria seconda -	Tariffa	Euro 0,52 “
Categoria Terza -	Tariffa	Euro 0,26 “

#### **Art. 33 - Coefficienti moltiplicatori di specificità.**

~~Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:~~

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia di attività moltiplicatori	Coefficienti
- Occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad esse funzionali.....	1,20

## OCCUPAZIONE TEMPORANEE

Tipologie di attività moltiplicatori	Coefficienti
- Occupazioni a carattere stagionale concesse per l'esercizio di attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande.....	0,25
- Attività di cantiere.....	0,25
- Occupazioni per attività sportive ricreative culturali, ecc.....	0,30
- Spettacoli viaggianti, giostre, ecc.....	0,05

Per le occupazioni di suolo pubblico che vengono realizzate con spettacoli viaggianti, giostre, ecc., si applica una riduzione del 50% delle superfici eccedenti i 100 mq.

- Venditori ambulanti.....	0,15
- Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete .....	0,50

### *Art. 34 - Determinazione del canone.*

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 31 e 32 con riferimento alla durata dell'occupazione.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per ciascun periodo di 365 giorni continuativi e, per l'eventuale periodo residuo di durata inferiore a 365 giorni, lo stesso canone frazionato in dodicesimi ai sensi del precedente art. 31.

Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.

### **Art. 35 - Riduzioni.**

Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e sociale.

Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

In caso di occupazioni per le quali si verifica il presupposto impositivo dell'IMU (o di equivalenti imposte che la dovessero sostituire nel tempo) il canone è ridotto, fino ad eventuale concorrenza dello stesso, di un importo pari a quello dovuto a titolo di IMU per il precedente anno d'imposta.

### **Art. 36 - Esenzioni.**

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività commerciali, e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alla sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, tende, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente codice della strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23bis del presente Regolamento;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari e dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;
- w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i Concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).

Il comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 449/97, prevede l'esonero dal pagamento della TOSAP qualora si realizzino interventi di recupero strutturali per gli edifici del centro storico che per effetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. sopra citato determinano agevolazioni fiscali. Ne consegue che, qualora si verificano occupazioni temporanee di suolo pubblico destinate all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nel centro storico cittadino e frazioni, potrà essere concessa l'esenzione dal pagamento del canone secondo modalità e condizioni (relative anche alla durata dell'occupazione) che verranno adottate dalla Giunta comunale con autonomo provvedimento.

*(La Giunta comunale, con deliberazione n° 187 del 10.09.2001, ha stabilito che la suddetta esenzione possa essere concessa per la durata massima di mesi due)*

#### **Art. 37 - Soggetto passivo.**

Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

Ai soli fini del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.

Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Il nuovo Concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione, in questo caso si procede d'Ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

### **Art. 38 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.**

Il canone deve essere corrisposto anticipatamente.

E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore ad Euro 500,00.

Il pagamento del canone riferito al primo periodo di occupazione pari a 365 giorni consecutivi, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per i periodi successivi a quello del rilascio della concessione, i versamenti del canone vanno comunque sempre effettuati in via anticipata prima delle date di inizio di ciascuno di tali periodi; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "Comune di Valenza - Servizio di Tesoreria - versamento canone di occupazione suolo pubblico - COSAP ", con arrotondamento, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, all'unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.

Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

### **Art. 39- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.**

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore ad Euro 500,00.

Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste dall'art. precedente.

Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

#### **Art. 40 - Riscossione del canone.**

La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, o nelle forme previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

#### **Art. 41 - Omesso o insufficiente pagamento.**

In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

#### **Art. 42 - Recupero canone evaso e rimborsi.**

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile.

La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per le occupazioni temporanee.

#### **Art. 43 - Sanzioni.**

In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto.

#### **Art. 44 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione Consiliare n. 50 del 23.04.1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono misure speciali nonché quelle contenute nel "Regolamento per il rilascio di concessioni per l'occupazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto con "Dehors" e arredi mobili" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 97 del 18.12.2008.

#### **Art. 45 - Incrementi ISTAT**

Alle tariffe di cui all'articolo 30 del presente regolamento va applicato, per ogni periodo pari a 365 giorni continuativi, il relativo incremento ISTAT.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia all'art. 63 del D.Lgs. n° 446/1997 e s.m.i.